





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: **“Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2017/2018”.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

1. di approvare i criteri per l’attuazione degli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l’a.s. 2017/2018 riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le eventuali economie delle risorse di cui al punto 3. possono essere utilizzate dagli enti capofila degli ATS per l’intervento denominato “Integrazione scolastica” di cui alla DGR n. 874 del 24.07.2017;
3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 1.373.260,12 fa carico al capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 958 del 07.08.2017, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 2301/2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Ginaldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

Comyne di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0025310 del 28-09-2018 Cat. 7 cl. 1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- LR 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016.
- DGR n. 1363 del 07.11.2016 concernente: "Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 31/2015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 101 del 08.11.2016 concernente: "Fondi statali per gli interventi a favore della disabilità sensoriale € 1.867.471,11 Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2016/2018".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 103 del 10.11.2016 concernente: "Fondi statali per gli interventi a favore della disabilità sensoriale € 1.867.471,11 Cap. entrata n. 1201010244 del bilancio 2016/2018 - Modifica DDS n. 101/SPO del 08.11.2016".
- DGR n. 1379 del 09.11.2016 concernente: "L.R. 13/2015 - Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per la concessione dei contributi per l'a.s. 2016/2017".
- DGR n. 1450 del 23.11.2016 concernente: " Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 L.R. 31/2015 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 119/SPO del 07.12.2016 concernente: "DGR n. 1379/2016 "L.R. 13/2015 - Interventi socio - assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per la concessione dei contributi per l'a.s. 2016/2017" - Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo e della rendicontazione".
- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 138/SPO del 23.12.2016 concernente: "DGR n. 1379/2016 - Modifica DDS n. 119/SPO del 07.12.2016 - Impegno e liquidazione del contributo regionale di € 46.577,42 - a.s. 2016/2017".
- L.R. 30 dicembre 2016, n. 35, "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)".
- L.R. 30 dicembre 2016, n. 36, "Bilancio di previsione 2017/2019".
- DGR n. 1647 del 30.12.2016 concernente: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati".
- DGR n. 1648 del 30.12.2016 concernente: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".
- DGR n. 644 del 20.06.2017 concernente: "Art. 42 comma II D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 9° provvedimento".
- DGR n. 874 del 24.07.2017 "Interventi in favore delle persone in condizione di disabilità - Criteri e modalità di attuazione degli interventi - anno 2017".
- DGR n. 938 del 07.08.2017 Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
- DGR n. 958 del 07.08.2017 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per l'attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2017/2018".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Motivazione**

Nella Regione Marche, ai sensi dell'art. 29 della Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31, i servizi socio - assistenziali a favore della disabilità sensoriale sono stati erogati nel corso degli anni dalle Province in piena autonomia gestionale e organizzativa.

A seguito della Legge n. 56/2014, (c.d. "Legge Delrio") la Regione Marche, con L.R. n. 13/2015, disponeva il riordino delle funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province e il trasferimento delle stesse funzioni alla Regione tra cui anche quelle relative alla disabilità sensoriale.

Con la deliberazione n. 1379/2016 la Giunta regionale ha approvato i nuovi criteri regionali di erogazione degli interventi a favore della disabilità sensoriale per l'a.s. 2016/2017 in base ai quali il Servizio Politiche Sociali e Sport, in via del tutto eccezionale e in via transitoria, ha gestito direttamente gli interventi di che trattasi assicurando la realizzazione di un sistema di erogazione del servizio omogenea su tutto il territorio regionale.

Considerato che la Regione Marche, ai sensi dell'art 5 (*Funzioni della Regione*) della LR n. 32 del 01/12/2014 "*Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della famiglia*" è un Ente che "esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo" si rende necessario trasferire, a partire dall'a.s. 2017/2018, la gestione del servizio disabilità sensoriale agli Ambiti Territoriali Sociali espressamente definito dall'art. 7 (*Ambiti Territoriali Sociali*) della succitata LR n.32 "luogo della gestione associate dei servizi sociali".

A tal fine il Servizio Politiche Sociali e Sport ha avviato un confronto e una collaborazione con la "Conferenza permanente dei coordinatori di ATS" (art. 10 LR 32/2014) e con la "Consulta regionale per la disabilità" così come stabilisce l'art. 12 (*Consulte*) della suddetta LR 32/2014, per assicurare la piena partecipazione nella programmazione regionale di settore dei soggetti che tutelano e rappresentano i disabili sensoriali. Inoltre in data 24/07/2017 si è tenuto un incontro con le Organizzazioni Sindacali per un confronto sui contenuti del presente atto sia in termini generali che sulle parti più strettamente inerenti la tutela del lavoro.

Con la presente Deliberazione vengono definiti, pertanto, i criteri regionali per l'attuazione degli interventi a favore della disabilità sensoriale da parte degli Ambiti Territoriali Sociali nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli stessi, riportati nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Nella definizione dei criteri si è tenuto conto dell'equilibrio tra libertà di scelta in capo alle famiglie, tutela del lavoro e garanzia della qualità dei servizi.

Per quanto riguarda i criteri per il riparto delle risorse tra gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali si è stabilito in sede di confronto con gli ATS, di utilizzare il criterio della popolazione compresa tra i 3 e i 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2016 (dati ISTAT).

Per l'attuazione degli interventi a favore degli alunni disabili sensoriali sono state trasferite alla Regione Marche, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.08.2016, risorse statali pari ad € 1.867.471,11; di queste parte sono state impiegate per evadere tutte le domande di contributo inoltrate dalle famiglie per l'a.s. 2016/2017 sulla base dei criteri previsti dalla DGR 1379/16.

La somma restante pari ad € 1.373.260,12 viene trasferita agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali per sostenere gli interventi a favore degli alunni disabili sensoriali per l'a.s. 2017/2018.

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0025310 del 28-09-2018 Cat. 7 cl. 1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tale finanziamento verrà trasferito in via anticipata agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione entro l'anno 2017 per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4, con riserva di verifica di effettivo utilizzo del medesimo attraverso la trasmissione da parte degli ATS della rendicontazione a conclusione dell'a.s. 2017/2018.

Con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport si provvederà a definire i tempi e le modalità per la richiesta di contributo da parte dei destinatari nonché i tempi e le modalità per la rendicontazione da parte degli enti capofila degli ATS.

Le eventuali economie delle risorse messe a disposizione con la presente deliberazione possono essere utilizzate dagli enti capofila degli ATS per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla DGR n. 874 del 24.07.2017.

La suddetta somma di € 1.373.260,12, resa disponibile con DGR n.644 del 20.06.2017, risulta coerente quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., / siope, come da nota ID n. 11960511 del 27/07/2017 con cui si è provveduto a richiedere le opportune variazioni al Bilancio Finanziario Gestionale ed afferisce al capitolo n. 2120210041, del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 958 del 07/08/2017, correlato al capitolo di entrata n. 1201010244 – accertamento n. 2301/2016.

Trattasi pertanto di obbligazione esigibile nell'anno 2017.

Eventuali ulteriori importi che saranno resi disponibili con le iscrizioni verranno trasferiti agli Enti Capofila degli Ambiti Territoriali Sociali con le stesse modalità delle presente deliberazione nei limiti dei fondi assegnati alla Regione Marche con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2016.

Con Deliberazione n. 958 del 07/08/2017 la Giunta Regionale ha richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali, trascorsi i termini previsti dalla data di ricezione della delibera da parte del CAL, avvenuta in data 23/08/2017, si prescinde dal parere stesso ai sensi del comma 4 dall'articolo 12 della L.R. 4/2007.

Con la medesima deliberazione è stato richiesto anche il parere alla Commissione Consiliare competente, la quale nella seduta n. 83 del 21/09/2017 ha espresso il proprio parere favorevole sui contenuti della presente deliberazione ai sensi dell'art 9 comma 1 della L.R. 49/2013.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

Pertanto, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Laura Bernacchia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 1.373.260,12,00 con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 958 del 07/08/2017 a carico del capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017.

22/09/17

*Il responsabile della PO  
Controllo Contabile della Spesa 2  
(Federico Ferretti)*

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

*IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Giovanni Santarelli)*

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

*IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)*

Comune di Mondolfo (PU) Protocollo arrivo n. 0025310 del 28-09-2018 Cat. 7 cl. 1



ALLEGATO "A"

**INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE. CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - A.S. 2017/2018**

**1. Premessa**

Con l'approvazione della L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province" le funzioni socio - assistenziali di competenza delle Province, tra cui anche quelle relative alla disabilità sensoriale, sono state trasferite alla Regione che, in via del tutto eccezionale e in via transitoria, ha gestito direttamente gli interventi riferiti all'anno scolastico 2016/2017, emanando con la deliberazione n. 1379/2016 criteri che potessero assicurare omogeneità a livello regionale.

Considerato che la Regione Marche, ai sensi dell'art 5 (Funzioni della Regione) della LR n. 32 del 01/12/2014 "Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della famiglia" nell'ambito delle politiche sociali è un Ente che "esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo" si rende necessario trasferire, a partire dall'a.s. 2017/2018, della gestione del servizio disabilità sensoriale agli Ambiti Territoriali Sociali. L'art. 7 (Ambiti Territoriali Sociali) della succitata LR n.32 definisce espressamente l'ATS "luogo della gestione associate dei servizi sociali".

Con la presente deliberazione vengono, quindi, definiti i criteri per l'attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità sensoriale nonché i criteri di riparto delle risorse ministeriali da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'a.s. 2017/2018 che ammontano ad € 1.373.260,12.

**2. Finalità**

Gli interventi a favore della disabilità sensoriale sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari.

**3. Destinatari**

I destinatari degli interventi di cui alla presente deliberazione sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- a) alunni frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della **condizione di sordità** ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:
- l'ipocausia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipocausia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
  - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) alunni frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della **condizione di cecità** ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi socio assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

**4. Tipologia degli interventi**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, esercita la funzione mediante la gestione dei seguenti interventi a carattere socio-educativo-assistenziale:

- a) assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- b) sussidi e supporti all'autonomia;
- c) adattamento dei testi scolastici;
- d) frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

**5. Assistenza all'autonomia e alla comunicazione**

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L. 104/92 è un'assistenza specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'assistente scolastico, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015- che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie direttamente il soggetto fornitore dell'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit, che gestiscono interventi socio assistenziali.

Il soggetto che svolge attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve essere iscritto all'istituendo "Elenco regionale degli operatori alla comunicazione e all'autonomia per disabili", di cui al punto 5.2. del presente allegato.

Nella fase transitoria, ovvero in attesa dell'istituzione dell'Elenco regionale di cui sopra, gli operatori (liberi professionisti o dipendenti di imprese profit o non profit) devono possedere comprovata competenza e professionalità maturate nell'ambito della disabilità sensoriale; in particolare dovranno dimostrare di aver svolto effettivamente l'attività didattica domiciliare per almeno due anni e/o essere in possesso di un attestato di partecipazione di un corso concernente la disabilità sensoriale realizzato da Enti accreditati dalle Regioni.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore di cui al punto sopra, scelto liberamente dalla famiglia, deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa.

A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, per tutta la durata dell'a.s. (settembre 2017/giugno 2018) un contributo quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate attraverso documentazione fiscale quietanzata. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche nel mese di luglio e comunque non oltre lo svolgimento delle prove di esame.

Il contributo è erogato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale dietro presentazione della "Domanda di contributo" che deve essere presentata ogni due mesi. Il contributo non potrà comunque superare i seguenti limiti massimi:

- € 360,00 lorde al mese;
- € 18,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il lavoratore entro 15 giorni la ricezione in via

anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**5.1. L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione**

È un operatore in possesso di competenze e professionalità idonee a svolgere l'intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni delle Scuole di ogni ordine e grado. È una figura diversa dall'assistente scolastico, dall'insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari. L'operatore deve favorire l'autonomia dell'alunno offrendo la possibilità di socializzazione all'interno della classe con gli altri alunni, con l'insegnante, la famiglia e la rete dei servizi socio – assistenziali ed educativi del territorio, tenendo conto delle esigenze di ogni singolo bambino, sottolineando così la sua unicità. L'assistente deve impedire che la disabilità sia motivo di ostacolo alla comunicazione con tutti i soggetti che interagiscono con lui e quindi deve facilitare l'integrazione scolastica per evitare fenomeni di emarginazione sociale.

A regime, ovvero con l'istituzione dell'Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità, gli operatori autorizzati a svolgere l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione saranno solamente quelli iscritti all'Elenco.

**5.2. Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità**

La Regione istituisce l'Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità successivamente alla definizione di tale figura professionale da parte del Servizio regionale competente. L'Elenco è composto da operatori in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Ai fini della concessione del contributo di cui al punto 5 le famiglie che intendono avvalersi dell'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione dovranno scegliere l'operatore all'interno dell'Elenco. La Regione procederà con l'indizione di un Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco, riconoscendo pertanto a tale figura professionale un ruolo fondamentale nell'attivazione di processi di integrazione didattico-educativa.

L'iscrizione all'elenco rappresenta una garanzia sulla qualità del servizio erogato.

**6. Sussidi e supporti per l'autonomia**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede ai destinatari di cui al punto 3 un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale. In particolare concede:

- a) sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- b) supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 1.000,00 per computer, software, o altri strumenti similari a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al punto 5 e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**7. Adattamento testi scolastici**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 3 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al punto 5 e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 2.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 3.000,00
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 50% per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli aventi diritto devono presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi che necessitano di adattamento (trasduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente agli utenti il contributo regionale secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra;

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via antici-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

**8. Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Si provvederà a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 7.500,00 annue.

L'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale per poter ottenere il contributo richiesto.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

**9. Criteri di riparto delle risorse, modalità di erogazione e verifica effettivo utilizzo**

Per consentire a tutto il territorio regionale di dare risposte adeguate ai bisogni della popolazione si è stabilito, di concerto con gli ATS, di ripartire il fondo ministeriale pari ad € 1.373.260,12 tra i medesimi utilizzando il criterio della popolazione compresa tra i 3 e i 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2016 (dati ISTAT).

Tale finanziamento verrà trasferito in via anticipata agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione entro l'anno 2017 per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4, con riserva di verifica di effettivo utilizzo del medesimo attraverso la trasmissione da parte degli ATS della rendicontazione a conclusione dell'a.s. 2017/2018.

Le eventuali economie delle risorse messe a disposizione con la presente deliberazione possono essere utilizzate dagli enti capofila degli ATS per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla DGR n. 874 del 24.07.2017.

Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà, con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità, un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

**10. Tempi e modalità per la presentazione delle richieste di contributo e della rendicontazione**

I tempi e le modalità per la richiesta di contributo da parte dei destinatari ed i tempi e le modalità per la rendicontazione da parte degli enti capofila degli ATS verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.